



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

## STATUTO

### DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - SCOPO - OGGETTO

#### **Articolo 1 - Denominazione e durata**

1. È costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti, del codice civile, l'associazione di categoria denominata "ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE", in sigla "ADCEC TRE VENEZIE" o "ADCEC3VENEZIE".
2. L'associazione ha durata fino al 31 luglio 2050.

#### **Articolo 2 - Sede**

1. L'associazione ha sede legale a Venezia, Santa Croce 494, presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, mentre la sede operativa è presso il domicilio del Segretario.
2. L'eventuale modifica della sede legale, deliberata dall'Assemblea nell'ambito del territorio di azione, non comporta modifica dello statuto.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie e uffici periferici anche limitatamente a singole attività, in tutto il territorio delle Tre Venezie (Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto).

#### **Articolo 3 - Scopo**

1. L'Associazione, senza scopo di lucro, si propone di svolgere attività nei confronti degli associati, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli stessi.
2. In particolare, l'associazione, intende realizzare iniziative di formazione, scientifiche, culturali, editoriali, ricreative, sportive, e in generale qualsiasi attività di ausilio agli associati, nonché sostenere i rapporti professionali e sociali tra gli stessi. Le attività di cui sopra potranno essere marginalmente rivolte anche a terzi.

#### **Articolo 4 Oggetto**

1. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:
  - curare l'organizzazione e lo svolgimento di qualsiasi attività formativa, scientifica, culturale, editoriale, di aggiornamento e ausilio professionale - anche con l'utilizzo dei moderni sistemi di comunicazione multimediali - compresa l'organizzazione di conferenze, videoconferenze, seminari, convegni, master e incontri di studio, di analisi e di approfondimento;
  - tenere corsi di formazione in materia di conciliazione nonché gestire organismi di conciliazione anche nel rispetto della disciplina e delle modalità previste dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni;
  - organizzare e gestire incontri e manifestazioni a carattere ricreativo e sportivo;
  - gestire e condurre immobili e attrezzature connesse allo scopo sociale;
  - stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

- editare, pubblicare e/o promuovere riviste e scritti;
  - indire borse di studio e/o premi culturali;
  - mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quella per cui l'associazione è sorta.
2. Inoltre, in occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di giornate ed eventi particolari, di campagne di sensibilizzazioni, l'associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi.
3. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse, o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
4. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elellettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.

#### **PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - AVANZI DI GESTIONE**

##### **Articolo 5 - Patrimonio e Entrate**

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito:
- dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo;
  - dalle elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
  - dagli avanzi netti di gestione.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati da tutti gli associati;
  - degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività,
  - dei redditi derivanti dal suo patrimonio.
3. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale annuale che dovrà essere versata da parte di chi vi intende aderire per la prima volta, e da tutti gli associati entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.
4. L'adesione all'associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento o di esborso rispetto al versamento iniziale o annuale. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli originari, che comunque devono intendersi a fondo perduto; pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla medesima.
5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, di conseguenza, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

##### **Articolo 6 - Esercizio sociale e Bilancio**

1. L'esercizio sociale inizia il 1 (primo) Agosto e termina il 31 (trentuno) Luglio dell'anno successivo.
2. Entro il 31 (trentuno) Ottobre di ciascuno anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione della bozza di bilancio e della relazione annuale sull'attività svolta, documenti che dovranno poi essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. I documenti debbono restare depositati presso la sede dell'associazione e pubblicati per gli associati nel sito internet della stessa negli 8 (otto) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura.

### **Articolo 7 - Avanzi di gestione**

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

### **ASSOCIATI**

#### **Articolo 8 - Associati**

1. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
2. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie: Fondatori, Aderenti, Amici e Onorari.
3. Sono associati **Fondatori**, gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dei circondari dei Tribunali aventi sede nelle regioni delle Tre Venezie, ovvero Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto.
4. Sono associati **Aderenti**:
  - a) i professionisti regolarmente iscritti agli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle circoscrizioni dei Tribunali aventi sede nelle regioni delle Tre Venezie, ovvero Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto.
  - b) i tirocinanti regolarmente iscritti nei Registri dei Praticanti tenuti dagli Ordini di cui al punto precedente.
5. Sono associati **Amici**, gli Ordini e i soggetti iscritti agli Albi e ai Registri dei Praticanti tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili non facenti parte dell'ambito territoriale delle Tre Venezie che il Consiglio Direttivo ammetterà all'associazione, previa motivata richiesta e a condizione che sia regolarmente versata la quota associativa annuale.
6. Sono associati **Onorari**, coloro i quali su delibera del Consiglio direttivo si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore degli scopi sociali. Essi possono partecipare all'assemblea ma non possono ricoprire cariche elettive.
7. L'adesione all'associazione comporta per tutti gli associati il diritto di un voto singolo nelle assemblee.
8. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. Il Consiglio direttivo, anche tramite il Segretario e il Tesoriere, provvede in ordine alle domande di ammissione e in caso di diniego è tenuto a esplicitarne la motivazione. L'assemblea deve comunque deliberare sulle proposte di ammissione nella prima riunione utile e la ratifica dell'accettazione preventivamente disposta dal Consiglio direttivo, o dal Segretario e dal Tesoriere, ne comporta l'efficacia fin dal momento della presentazione della domanda.
9. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dalla stessa.
10. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione dell'assemblea degli associati che deve contenere anche le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
11. La decadenza dallo status di associato avviene automaticamente con il mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine previsto dal Consi-

glio Direttivo.

12. Il recesso, l'esclusione e gli altri casi di decadenza dall'Associazione sono disciplinati dall'art. 24 del Codice civile.

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **Articolo 9 - Organi**

1. Sono organi dell'associazione: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Proibiviri.

##### **Articolo 10 - Assemblea degli associati**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati all'associazione e si riunisce:
  - almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e della relazione annuale sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo;
  - ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità;
  - qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Triveneto associati;
  - qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei suoi associati. In tal caso gli stessi devono presentare domanda al Presidente, proponendo l'ordine del giorno, e l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. L'assemblea è convocata dal Presidente anche fuori dalla sede legale.
3. La convocazione dell'assemblea, in prima e seconda convocazione, in seduta ordinaria o straordinaria, deve avvenire con avviso scritto da inviare agli associati, anche telematicamente e comunque con qualsiasi mezzo che dia la prova della ricezione, e da pubblicare nel sito internet dell'associazione almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita; deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. L'assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e quando è presente almeno la maggioranza assoluta degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Triveneto associati. Trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati e comunque sia presente la maggioranza assoluta degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Triveneto associati.
5. Nelle assemblee ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta conferita solo per singole assemblee. Non sono ammesse più di cinque deleghe per ogni associato.
6. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti e a condizione che consti per il computo della maggioranza stessa il voto favorevole di almeno la metà degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presenti. Resta fermo quanto previsto al successivo punto 10 del presente articolo nel caso di scioglimento.
7. Ciascun associato può esprimere un voto che potrà essere legittimamente dato anche per corrispondenza; in tale caso, il voto dovrà essere contenuto in una busta chiusa indirizzata al Presidente e dovrà pervenire, mediante mezzo che dia la prova della ricezione, presso la sede operativa dell'associazione entro il giorno precedente la data fissata per l'assemblea.
8. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

9. Per le modifiche al presente statuto, come previsto dall'art. 21, comma 2, del Codice civile, valgono i quorum costitutivi e deliberativi sopra descritti.

10. Per lo scioglimento dell'associazione sono invece necessari, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Codice civile, sia la presenza che il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

11. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione e le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

12. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti.

13. L'assemblea in seduta ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- sull'approvazione della relazione annuale dell'attività svolta predisposta dal Consiglio Direttivo;
- sulla nomina del Presidente, del Vicepresidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo;
- sulla nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, designandone altresì il Presidente;
- sugli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o dagli associati ivi compresa la ratifica di cui all'art.8, comma 8.

14. L'assemblea in seduta straordinaria delibera:

- sulle modifiche al presente statuto;
- sullo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'associazione;
- su quanto il Consiglio Direttivo, insindacabilmente, riterrà necessario sottoporre alla sua approvazione.

#### **Articolo 11 - Consiglio direttivo**

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 18 (diciotto) consiglieri.

2. Le candidature da sottoporre all'assemblea ordinaria degli associati per la nomina del Consiglio Direttivo, del suo Presidente e del suo Vice-Presidente saranno determinate con le seguenti modalità:

- a) ciascun Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Triveneto associato potrà designare un consigliere; pertanto, il numero complessivo dei candidati consiglieri potrà essere pari al numero degli Ordini associati, e pertanto non superiore a quattordici. Tra i candidati così designati dovrà essere indicato il candidato Presidente e il Vicepresidente, e ciò con decisione da assumersi a maggioranza assoluta degli Ordini del Triveneto associati;
- b) i rimanenti candidati consiglieri saranno designati dal Presidente candidato, individuato ai sensi del punto precedente.

3. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio Direttivo solo iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

4. Il Consiglio dura in carica quattro esercizi e rimane in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo. I suoi membri sono rieleggibili.

5. I componenti del Consiglio Direttivo prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dei loro incarichi.

6. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Segretario e il Tesoriere.

7. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, o qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei votanti. Il Presidente ha voto decisivo in caso di parità.

9. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale, i principi della buona fede e di parità di trattamento tra i membri del Consiglio.

10. In particolare, è necessario che sussistano le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

12. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti la gestione dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, tra l'altro:

- pianifica e organizza tutta l'attività dell'associazione, avvalendosi altresì di Commissioni interne e/o soggetti ed enti terzi;
- predispone il bilancio economico e finanziario, che sarà poi sottoposto all'assemblea degli associati;
- predispone una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno;
- stabilisce la data dell'assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l'anno, e convoca l'assemblea straordinaria dei soci ogni qualvolta sia necessario;
- dà esecuzione alle delibere dell'assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- propone i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale, da sottoporre poi alla ratifica dell'assemblea degli associati;
- stabilisce la quota sociale annuale;
- decide, anche tramite il Segretario e il Tesoriere, sulle richieste di adesione all'associazione sottoponendole poi alla ratifica dell'assemblea degli associati nella prima riunione utile.

13. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o per altra causa, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli e i componenti così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea.

14. Le dimissioni della metà più uno dei componenti il consiglio direttivo comportano la decadenza di tutto lo stesso consiglio e la convocazione dell'assemblea per le nuove elezioni dovrà effettuarsi al massimo entro i successivi 30 (trenta) giorni. Rimane in carica solo il Presidente o, se manca, il Vicepresidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta assemblea.

15. Il Consiglio Direttivo può nominare, per specifiche attività, un Comitato Esecutivo composto da un numero massimo di 7 (sette) componenti e vi faranno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

16. Alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo possono parteci-

pare, senza diritto di voto, altresì:

- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Presidente della Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, o un suo delegato;
- il Direttore de "Il Commercialista Veneto", o un suo delegato.

17. Le attività svolte dal Comitato Esecutivo saranno ratificate nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 12 - Presidente**

1. Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione ad un membro del Consiglio stesso. Le eventuali deleghe devono essere disposte per specifiche materie e per tempi definiti.

2. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. In casi eccezionali di necessità e urgenza può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

#### **Articolo 13 - Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **Articolo 14 - Segretario**

1. Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti.

2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, ove non sia richiesta la presenza del Notaio; in caso di sua assenza saranno i presenti a nominare per l'occasione un sostituto.

3. Il Segretario, inoltre, cura la tenuta del Libro verbali delle Assemblee, del Libro verbali del Consiglio Direttivo e del Libro degli associati all'associazione. Su specifico incarico del Consiglio direttivo e insieme al Tesoriere provvede in ordine alle domande di ammissione degli associati.

4. Il Segretario potrà essere coadiuvato da un Ufficio di Segreteria e potrà avvalersi della collaborazione di soggetti ed enti terzi, salvo il consenso del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 15 - Tesoriere**

1. Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti.

2. È compito del Tesoriere, con l'eventuale ausilio dell'Ufficio di Segreteria, aggiornare la contabilità dell'Associazione e predisporre la bozza di bilancio e della relazione annuale sull'attività svolta, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. Su specifico incarico del Consiglio direttivo e insieme al Segretario provvede in ordine alle domande di ammissione degli associati.

3. Il Tesoriere, per la tenuta della contabilità, potrà avvalersi anche di soggetti ed enti terzi, salvo il consenso del consiglio direttivo.

#### **Articolo 16 - Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due

supplenti, che verranno nominati dall'Assemblea tra gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie.

2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

4. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze delle assemblee e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dando il proprio parere sui bilanci.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti, previa comunicazione al presidente del Consiglio Direttivo, può altresì convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

#### **Articolo 17 - Collegio dei Proviviri**

1. Qualunque controversia dovesse sorgere, per l'esecuzione o l'interpretazione del presente statuto e dei regolamenti in vigore, verrà rimessa al giudizio di un Collegio dei Proviviri composto da 3 (tre) membri, che eleggono il proprio Presidente.

2. Ne fanno parte di diritto gli ultimi 3 (tre) presidenti, compreso quello in carica, della Conferenza dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie.

3. Il Collegio decide a maggioranza dei suoi componenti, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda con cui si chiede la risoluzione della controversia.

#### **SCIoglimento - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 18 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalle leggi in vigore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

##### **Articolo 19 - Clausola compromissoria**

1. Qualunque controversia prevista all'art. 17 (diciassette) che sia oggetto di parere del Collegio dei Proviviri opposto da una delle parti, sarà rimessa se arbitrabile, al giudizio di un arbitro unico che giudicherà secondo equità in via rituale.

2. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti e, in mancanza di accordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del circondario del Tribunale ove ha sede legale l'associazione.

##### **Articolo 20 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa esplicito rinvio alle norme del Codice Civile e alle leggi in vigore.

~ TM

Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati il 28 giugno 2011